

Edizione di martedì 9 Maggio 2023

IN DIRETTA

[Euroconference In Diretta puntata del 9 maggio 2023](#)
di Euroconference Centro Studi Tributari

CASI OPERATIVI

[Splafonamento e conseguenze sull'asseveratore del credito](#)
di Euroconference Centro Studi Tributari

ADEMPIMENTO IN PRATICA

[Patent box: opzione nel modello Redditi 2023 e idonea documentazione](#)
di Debora Reverberi

ACCERTAMENTO

[L'avviso di accertamento intestato al defunto e la nullità](#)
di Luigi Ferrajoli

PENALE TRIBUTARIO

[Nelle operazioni soggettivamente inesistenti è richiesto il dolo specifico](#)
di Marco Bargagli

PROFESSIONISTI

[Come creare un Business Plan](#)
di Mauro Fresi – Consulente di BDM Associati SRL

ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

Posizione Finanziaria Netta: un puzzle da risolvere nelle operazioni M&A
di **Giangiaco Buzzoni di MpO & Partners**

IN DIRETTA

Euroconference In Diretta puntata del 9 maggio 2023

di **Euroconference Centro Studi Tributari**



L'appuntamento settimanale dedicato alle novità e alle scadenze del momento. Una “prima” interpretazione delle “firme” di Euroconference che permette di inquadrare il tema di riferimento offrendo una prima chiave interpretativa. Una “bussola” fondamentale per l'aggiornamento in un contesto in continua evoluzione. Arricchiscono l'intervento dei relatori i riferimenti ai prodotti Euroconference per tutti gli approfondimenti del caso specifico.

Guarda il video di Euroconference In Diretta, il servizio di aggiornamento settimanale con i professionisti del Comitato Scientifico di Centro Studi Tributari.

CASI OPERATIVI

Splafonamento e conseguenze sull'asseveratore del credito

di **Euroconference Centro Studi Tributari**



Domanda

Una società che nel parco clienti ha prevalentemente esportatori abituali ha costantemente delle liquidazioni a credito per tutta la durata dell'anno ragione per cui trimestralmente si procede alla richiesta del rimborso Iva trimestrale con relativa asseverazione per poter utilizzare parte di tale credito in compensazione (una piccola parte per motivi prudenziali viene sempre esclusa dal monte destinato alla compensazione).

Tale società è stata contattata da uno dei suoi clienti il quale si è accorto ora dello splafonamento avvenuto nel maggio 2021. Il cliente in questione ha richiesto una nota di credito alla società pari all'importo dello splafonamento per poterlo sistemare.

Avremmo bisogno di sapere chiarimenti sui seguenti punti:

1. il professionista, avendo apposto il visto di conformità sulla pratica di rimborso trimestrale riferita al II trimestre 2021 ha responsabilità riguardo a tale splafonamento? Il controllo di un eventuale splafonamento era fra quelli da effettuare per poter apporre il visto di conformità?
2. dovendo emettere ora la nota di credito e la fattura per correggere tale splafonamento e volendo sistemare la posizione entro il 31 dicembre 2021, è possibile sanare il tardivo invio allo SdI mediante il ravvedimento operoso, e se sì, considerando che la società chiudeva a credito per il mese di dicembre, e che tale correzione implicherebbe la riduzione del credito e non il sorgere di un debito è corretto versare la sanzione con codice tributo 8911 per $27,78 \times 2$ euro una per la nota di credito e una per la fattura (1/9 della sanzione minima di 250 euro)?
3. effettuando la regolarizzazione, del tardivo invio di fatture allo SdI nel IV trimestre, e sanando lo splafonamento che implicava un minor credito nel II trimestre 2021, nel IV trimestre 2021 quando si dovrà asseverare il credito che emergerà dalla dichiarazione

Iva annuale, essendo maggiore di 5000 euro è possibile procedere con tale asseverazione o gli errori di cui sopra impediscono di asseverare senza incorrere in rischi?

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU EVOLUTION...](#)



ADEMPIMENTO IN PRATICA

Patent box: opzione nel modello Redditi 2023 e idonea documentazione

di Debora Reverberi



Il nuovo regime Patent Box, introdotto dall'[articolo 6 D.L. 146/2021](#) a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 22 ottobre 2021, si sostanzia in una **deduzione fiscale maggiorata in misura pari al 110% dei costi di ricerca e sviluppo** afferenti a **software protetto da copyright**, brevetti industriali e disegni e modelli.

L'adempimento dichiarativo assume una triplice rilevanza ai fini agevolativi, sia per quanto riguarda l'accesso al regime, sia per quanto riguarda il godimento dell'esimente sanzionatoria prevista per i contribuenti che forniscono idonea documentazione, sia per quanto concerne l'effettiva fruizione del beneficio.

L'accesso all'agevolazione è infatti subordinato all'esercizio di un'opzione, irrevocabile, rinnovabile a scadenza e di durata quinquennale, da esercitare nel modello Redditi del periodo d'imposta di riferimento, come previsto al punto 12.1 del [Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 48243 del 15 febbraio 2022](#).

Qualora, nei periodi di imposta successivi all'esercizio di un'opzione, si intenda agevolare un "nuovo bene", consistente in un *intangibile* di nuova creazione o precedentemente escluso dal perimetro del regime Patent Box, si renderà **necessario esercitare una nuova e autonoma opzione**.

La volontà di beneficiare della c.d. **penalty protection**, la disapplicazione della sanzione di cui all'[articolo 1, comma 2, D.Lgs. 471/1997](#) in caso di rettifica dell'Amministrazione finanziaria a favore dei contribuenti che predispongono l'**idonea documentazione**, va essa stessa comunicata nella dichiarazione relativa al periodo di imposta per il quale si esercita l'opzione, pena il venir meno dell'esimente sanzionatoria.

Infine, l'effettiva fruizione dell'agevolazione, subordinata all'utilizzo diretto o indiretto dei

beni immateriali agevolati nell'ambito della propria attività di impresa, **deve essere indicata nei modelli Redditi e Irap del periodo di riferimento.**

Pertanto, **le imprese che intendano usufruire del nuovo regime Patent Box nel periodo d'imposta 2022**, sono tenute a compilare, i seguenti quadri e/o righe del **modello Redditi 2023** (si è assunto a riferimento il modello Redditi 2023 SC, istruzioni aggiornate al 26 aprile 2023):

- **quadro OP, sezione IV, rigo OP21, per l'accesso al nuovo regime Patent Box e per l'applicazione della c.d. *penalty protection***, oltre che per comunicare l'eventuale transito dal previgente all'attuale regime;
- **quadro RS, righe da RS530 a RS532, per l'indicazione dei dati relativi alla classificazione e al numero di beni compresi nel perimetro dell'opzione, alle tipologie di spese agevolate nonché all'eventuale applicazione del c.d. meccanismo premiale previsto dal [comma 10-bis](#) dell'articolo 6, D.L. 146/2021;**
- **quadro RF, rigo RF55 – codice 86, per l'effettiva applicazione della deduzione maggiorata tramite una variazione fiscale in diminuzione pari al 110% dei costi agevolabili sostenuti nel periodo d'imposta 2022 e, in caso di applicazione del "meccanismo premiale", nei periodi dal 2014 al 2022.**

La deduzione fiscale maggiorata ai fini Irap comporta, inoltre, l'inserimento della medesima variazione fiscale in diminuzione nel modello Irap 2023 (in relazione al quadro IC "Società di capitali", al rigo IC57 – codice 16).

Modello Redditi 2023 – quadro OP, sezione IV, rigo OP21

SEZIONE IV Patent box		Opzione	Possesso documentazione	Comunicazione	Identificativo ruling
OP21	1	2	3	4	

L'opzione al nuovo regime Patent Box deve essere esercitata nel rigo OP21 e decorre, per la generalità delle imprese, dal periodo d'imposta 2022 fino al 2026, con facoltà di rinnovo a scadenza.

L'impresa beneficiaria è tenuta a **barrare contemporaneamente le caselle 1 e 2 del rigo OP21:**

- **nella casella 1 "Opzione" esercita l'opzione al nuovo regime Patent Box;**
- **nella casella 2 "Possesso documentazione" comunica il possesso dell'idonea documentazione che consente di godere della "*penalty protection*".**

Ai sensi del punto 11.2 del provvedimento del Direttore delle Entrate prot. n. 48243 del 15.02.2022, come modificato dal **provvedimento prot. n. 52642 del 24.02.2023**: "*La documentazione deve essere firmata dal legale rappresentante del contribuente o da un suo delegato mediante **firma elettronica con marca temporale da apporre entro la data di presentazione***".

della dichiarazione dei redditi”.

L'assenza di firma elettronica con marca temporale comporta esclusivamente la disapplicazione dell'esimente sanzionatoria, secondo il punto 11.4 del provvedimento modificato.

La casella 3 “Comunicazione” è riservata ai contribuenti che, nei periodi d'imposta antecedenti al 2021, hanno presentato opzione al previgente regime Patent Box di cui all'[articolo 1, commi da 37 a 45, L. 190/2014](#) e, ricorrendone le condizioni, intendono transitare al nuovo regime.

Contestualmente alla casella 3, la casella 4 “Identificativo ruling” va compilata indicando il numero di protocollo di registrazione in ingresso dell'istanza di *ruling* dai soggetti che hanno presentato, in relazione al previgente regime, istanza di accesso alla procedura di accordo preventivo ovvero istanza di rinnovo dei termini dell'accordo non ancora sottoscritto e che intendono transitare al nuovo regime.

Modello Redditi 2023 – quadro RS, righe da RS530 a RS532

Dati relativi all'opzione "Patent box"		Numero dei beni	COSTI INTRA-MUROS		
			Personale	Ammortamenti	Altri costi
RS530	Software protetto da copyright	1	2	3	4
			,00	,00	,00
		COSTI EXTRA-MUROS			
		Codice fiscale fornitore			Comma 10-bis
		5	6		7
		,00			
RS531	Brevetti industriali	1	2	3	4
			,00	,00	,00
		5	6		7
		,00			
RS532	Disegni e modelli	1	2	3	4
			,00	,00	,00
		5	6		7
		,00			

Le imprese, che comunicano l'adesione al nuovo regime Patent Box nel rigo OP21, sono **tenute a compilare anche i righe compresi fra RS530 e RS532, in relazione a ciascuna categoria di bene immateriale compresa nel perimetro del regime agevolativo** (software protetto da *copyright*, brevetti industriali e disegni e modelli):

- nella colonna 1 “Numero dei beni” si indica il numero dei beni immateriali a cui si riferisce l'opzione;
- nelle colonne 2, 3, 4 “Costi intra-muros” si indicano rispettivamente l'ammontare delle

- spese ammissibili *intra-muros* sostenute in relazione al personale, alle quote di ammortamento delle attrezzature e agli altri costi agevolati;
- nelle colonne 5 e 6 “Costi extra-muros” si indicano rispettivamente l’ammontare delle spese ammissibili *extra-muros* sostenute per contratti di ricerca commissionati a terzi e il codice fiscale del fornitore/commissionario;
- la casella 7 “comma 10-bis” va barrata in caso di applicazione del “meccanismo premiale”, con deduzione fiscale maggiorata delle spese sostenute fino all’ottavo periodo d’imposta precedente.

Le istruzioni al modello Redditi 2023 precisano: “Qualora il contribuente debba fornire le informazioni richieste sia con riferimento a beni già utilizzati sia con riferimento a beni per i quali è ottenuta la privativa industriale nel corso del periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione occorre **compilare più righe utilizzando moduli aggiuntivi**”: trattasi del caso di applicazione contestuale dell’agevolazione in via ordinaria su taluni beni e del meccanismo premiale sui beni immateriali in relazione ai quali la privativa industriale è stata ottenuta a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 22 ottobre 2021.

Modello Redditi 2023 – quadro RF, rigo RF55

RF55 Altre variazioni in diminuzione	1	86	2		,00	3	4		,00	5	6		,00	
	7		8		,00	9	10		,00	11	12		,00	
	13		14		,00	15	16		,00	17	18		,00	
	19		20		,00	21	22		,00	23	24		,00	
	25		26		,00	27	28		,00	29	30		,00	
	31		32		,00	33	34		,00	35	36		,00	
	37		38		,00	39	40		,00	41	42		,00	
	43		44		,00	45	46		,00	47	48		,00	
	49		50		,00	51	52		,00	53	54		,00	
												55		,00

Infine, al **rigo RF55** “Altre variazioni in diminuzione”, col **codice 86** l’impresa indica **la complessiva variazione fiscale in diminuzione, pari al 110% delle spese agevolabili** sostenute nel periodo d’imposta di riferimento, in caso di fruizione dell’agevolazione in via ordinaria, ovvero del periodo d’imposta di riferimento e dei precedenti fino all’ottavo in caso di meccanismo premiale, “*in applicazione del principio di competenza di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 109 del TUIR indipendentemente dai regimi e dai principi contabili adottati dall’impresa, nonché dall’eventuale capitalizzazione degli stessi costi*”.

Modello Irap 2023 – Quadro IC, rigo IC57

IC57	Altre variazioni in diminuzione	1	16	2		3	4		5	6			
		7		8	,00	9	10	,00	11	12	,00		
		13		14	,00	15	16	,00	17	18	,00		
		19		20	,00	21	22	,00	23	24	,00		
		25		26	,00	27	28	,00	29	30	,00		
		31		32	,00	33	34	,00	35	36	,00		
											37		,00

Al **rigo IC57** “Altre variazioni in diminuzione” del modello Irap, col **codice 16**, l’impresa indica la medesima complessiva variazione fiscale in diminuzione indicata al **rigo RF55** col **codice 86**, pari al 110% delle spese agevolabili sostenute nel periodo d’imposta di riferimento, in caso di fruizione dell’agevolazione in via ordinaria, ovvero del periodo d’imposta di riferimento e dei precedenti fino all’ottavo in caso di meccanismo premiale.

ACCERTAMENTO

L'avviso di accertamento intestato al defunto e la nullità

di Luigi Ferrajoli



La **validità della notifica** dell'avviso di accertamento e della successiva cartella di pagamento, eseguita collettivamente ed impersonalmente **agli eredi** nell'ultimo domicilio del defunto, rappresenta questione di particolare rilevanza in ambito tributario.

Nello specifico, ai sensi dell'[articolo 65, comma 2, D.P.R. 600/1973](#), gli eredi del contribuente devono comunicare all'Ufficio delle imposte del domicilio fiscale del dante causa le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale.

La **comunicazione** può essere presentata **direttamente all'Ufficio** o trasmessa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel quale caso si intende fatta nel giorno di spedizione.

Non solo, la norma precisa ulteriormente, al comma 4, che la **notifica degli atti intestati al dante causa** possa essere effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio dello stesso ed avere efficacia nei confronti degli **eredi** che, almeno trenta giorni prima, non abbiano effettuato la comunicazione di cui al secondo comma.

Proprio l'interpretazione di tale articolo ha creato, nel corso del tempo, delle posizioni giurisprudenziali divergenti.

Secondo un **orientamento giurisprudenziale risalente**, se la comunicazione, richiesta dall'[articolo 65](#) citato, è stata eseguita dagli eredi, l'**avviso di accertamento** deve essere notificato **personalmente e nominativamente** agli stessi nel domicilio fiscale da loro indicato, con la conseguenza che l'inosservanza di tale procedimento di notificazione avrebbe comportato la nullità assoluta ed insanabile della notifica dell'avviso (Cass. Civ., n. 12886/2007).

In altre parole, secondo tale indirizzo, l'avviso di accertamento intestato ad un **contribuente deceduto**, che sia stato notificato nell'ultimo domicilio dello stesso, nonché la stessa

notificazione dell'avviso, **sarebbe affetto da nullità assoluta** e insanabile in forza di quanto dedotto dall'[articolo 65](#) del citato decreto.

Tuttavia, la **giurisprudenza più recente** ha ritenuto superato il citato orientamento e ha precisato che la **tempestiva proposizione** del ricorso da parte del contribuente avverso la cartella di pagamento abbia l'effetto di sanare *ex tunc* la nullità della relativa notificazione, per il **raggiungimento dello scopo dell'atto**, [ex articolo 156 c.p.c.](#), pur non determinando il venir meno della decadenza, eventualmente verificatasi *medio tempore*, del potere sostanziale di accertamento dell'Amministrazione finanziaria (Cass. Civ., n. 17198/2017).

Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, la natura sostanziale e non processuale degli atti impositivi quale l'**avviso di accertamento**, non impedisce che ad essi sia **applicabile il regime di sanatoria della nullità della notificazione** per raggiungimento dello scopo dell'atto, previsto per gli atti processuali dagli [articoli 156 e 160 c.p.c.](#), considerato anche l'espresso richiamo alle norme sulle notificazioni dettate dal codice di procedura civile contenuto nell'[articolo 60 D.P.R. 600/1973](#).

A maggior ragione la regola della **sanatoria della nullità** della notificazione per raggiungimento dello scopo dell'atto è applicabile alla cartella di pagamento, atto della riscossione avente la duplice natura di comunicazione dell'estratto del ruolo e di intimazione ad adempiere ([articolo 25, comma 2, D.P.R. 602/1973](#)), di contenuto corrispondente al titolo esecutivo e dell'atto di precetto del processo di esecuzione disciplinati dal codice di rito.

Nel contesto così delineato, è agevole affermare che la **notificazione** sia una mera condizione di efficacia e non un elemento costitutivo dell'atto amministrativo di imposizione tributaria, con la conseguenza che il vizio di nullità ovvero di inesistenza della stessa sia irrilevante ove l'atto abbia raggiunto lo scopo.

In definitiva, deve affermarsi che l'**inesistenza della notificazione** sia configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile quell'atto quale notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità, sanabile con efficacia *ex tunc* per il **raggiungimento dello scopo**.

Ciò premesso, la Corte di Cassazione, con la **sentenza n. 36675/2022**, è tornata sull'argomento, affermando la **nullità della notifica della cartella di pagamento agli eredi**, in caso di **comunicazione ex articolo 65**, nonché dell'**avviso di accertamento emesso con intestazione a persona deceduta**.

Sul punto, il Giudice di legittimità ha statuito che l'intestazione dell'avviso di accertamento a persona defunta **"non costituisce un dato puramente formale, ma incide sul momento struttura del rapporto tributario che non è configurabile nei confronti di un soggetto non più esistente; in tal caso si avrà una nullità insanabile dell'avviso in quanto tendente a instaurare un rapporto tributario con un soggetto che non è più esistente e del cui decesso l'ente ha piena contezza"**.

PENALE TRIBUTARIO

Nelle operazioni soggettivamente inesistenti è richiesto il dolo specifico

di Marco Bargagli



Come noto, **ai fini penali tributari**, il legislatore ha previsto **pene molto severe** finalizzate a contrastare le forme più insidiose di **evasione fiscale** attuate mediante l'emissione o l'utilizzo di **fatture per operazioni inesistenti**, nell'ambito della c.d. "frode carosello".

In tale ambito, l'organizzazione criminale utilizza le "società cartiere", soggetti economici che non presentano dichiarazioni né ai fini delle imposte sui redditi, né ai fini Iva e, contestualmente, emettono **fatture per operazioni inesistenti**.

La società cartiera:

- non esercita una vera e propria attività industriale e commerciale e, normalmente, viene amministrata da un mero prestanome (c.d. "testa di legno").
- non presenta le prescritte dichiarazioni;
- non dispone di locali commerciali, non ha dipendenti, né attrezzature;
- si costituisce come S.r.l.;
- viene tendenzialmente posta in liquidazione dopo pochi mesi dalla sua costituzione.

A tal fine appare opportuno ricordare che la **frode fiscale** viene articolata sulla base di una **duplice direttrice**:

- mediante l'emissione di fatture **oggettivamente inesistenti**, nella particolare ipotesi in cui il contenuto del documento fiscale **documenta operazioni non realmente avvenute**;
- tramite emissione di fatture **soggettivamente inesistenti**, quando le **operazioni documentate** sono intercorse tra soggetti diversi da quelli risultanti formalmente quali parti del rapporto (cfr. Manuale in materia di contrasto all'evasione e alle frodi fiscali, circolare n. 1/2018 del Comando Generale della Guardia di Finanza volume I – parte I –

capitolo 1 “*Evasione e frode fiscale*”, pag. 10 e ss.).

A livello operativo, lo schema evasivo vede **l'interposizione di soggetti** (c.d. “*missing trader*”) che effettuano **acquisti da parte di soggetti localizzati in ambito comunitario** di beni appartenenti ad una **determinata categoria merceologica** (es. autovetture, telefoni cellulari, personal computer) per rivenderli, **in rapida scansione temporale**, ad un altro soggetto (c.d. “*interponente*”), attuando poi **una cessione imponibile ai fini Iva, effettuata sul mercato domestico** nei confronti di **un soggetto residente in Italia**.

In merito, giova ricordare che la sussistenza della frode fiscale deve essere **adeguatamente dimostrata e documentata dagli organi di controllo e dai verificatori**, fornendo **la prova dell'accordo fraudolentemente posto in essere tra interposto ed interponente** finalizzato ad **ottenere gli indebiti benefici fiscali**, nonché della **consapevole partecipazione** alla frode stessa dei diversi soggetti che, a vario titolo, risultano nella stessa coinvolti (cfr. Manuale in materia di contrasto all'evasione e alle frodi fiscali, circolare n. 1/2018 del Comando Generale della Guardia di Finanza volume III – parte V – capitolo 6 “*Il riscontro analitico – normativo sull'osservanza della disciplina IVA*”, pag. 202 e ss.).

Accertata la **presenza di una frode fiscale**, si rende così applicabile la sanzione prevista dall'[articolo 2 D.Lgs. 74/2000](#), rubricato “**Dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**”, il quale contempla **la reclusione da quattro a otto anni** nei confronti di **chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto**, avvalendosi di **fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** indica, in una delle dichiarazioni relative a dette imposte, **elementi passivi fittizi**.

Simmetricamente, nei confronti dell'emittente della fattura per operazioni inesistenti, **si rende applicabile la sanzione prevista dall'[articolo 8 D.Lgs. 74/2000](#)**, in base al quale è **punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**.

Importanti **principi di diritto in tema di interposizione fittizia e responsabilità penale** sono stati diramati dalla **suprema Corte di cassazione**, nella sentenza n. 16576/2023 del **19.04.2023**, nella quale è stato confermato che la fattura emessa da un soggetto diverso da quello che ha eseguito la prestazione **consente a quest'ultimo di evadere le imposte**, integrando la fattispecie penale prevista dall'[articolo 8 D.Lgs. 74/2000](#).

Sul punto, gli Ermellini hanno ricordato che:

- **l'emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti** è funzionale a consentire a terzi l'evasione anche dell'Iva;
- **il delitto di emissione di fatture od altri documenti per operazioni inesistenti** è configurabile anche in **caso di fatturazione solo soggettivamente falsa**, quando cioè **l'operazione oggetto di imposizione fiscale sia stata effettivamente eseguita e tuttavia**

non vi sia corrispondenza soggettiva tra il prestatore indicato nella fattura od altro documento fiscalmente rilevante e il soggetto giuridico che abbia erogato la prestazione, in quanto anche in tal caso è possibile conseguire il fine illecito indicato dalla norma in esame, ovvero consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto;

- **il principio secondo cui il delitto di emissione di fatture od altri documenti per operazioni inesistenti è configurabile anche in caso di fatturazione solo soggettivamente falsa, deve trovare continuità ed è applicabile anche quando non siano stati individuati il soggetto o i soggetti che abbiano erogato la prestazione.**

In definitiva, **confermando la responsabilità penale per la fattispecie di emissione di fatture per operazioni inesistenti e la piena applicazione dell'[articolo 8 D.Lgs. 74/2000](#)**, i giudici di Piazza Cavour hanno chiarito che la **fattura emessa da un soggetto diverso da quello che ha realmente eseguito la prestazione è funzionale proprio a consentire a quest'ultimo di non emettere la fattura e, quindi, di non risultare come debitore dell'Iva, e, quindi, come soggetto giuridicamente obbligato al versamento della stessa secondo le scadenze periodiche previste dalla Legge.**

Inoltre, se il reale autore della prestazione **"coperto" dalla falsa fattura non viene individuato, il mendacio documentale raggiunge appieno il risultato illecito di tenere quest'ultimo indenne dal debito per l'Iva verso l'Amministrazione finanziaria.**

PROFESSIONISTI

Come creare un Business Plan

di **Mauro Fresi** – Consulente di BDM Associati SRL



Il **business plan**, canonicamente, è un **documento che descrive l'idea imprenditoriale e la sua strategia di realizzazione**. Definisce, attraverso un'attenta pianificazione, le informazioni su come realizzare la **produttività economica** (generazione di utili), la **gestione finanziaria** così come la **crescita e sviluppo nel lungo periodo**.

È importante ricordare che **lo Studio è un'impresa di servizi**; pertanto, segue le stesse logiche imprenditoriali fondamentali, per qualsiasi impresa di questo tipo, nel suo sviluppo.

Idealmente, il **business plan** viene realizzato a monte di un'idea imprenditoriale, ma è anche vero che talune volte viene redatto dopo qualche anno in cui **l'impresa Studio** viene avviata. Per questo **assume diversi significati a seconda del momento e necessità di periodo**.

Escludendo il suo canonico posizionamento sulla linea temporale, **ex-ante**, sorgono delle necessità **ex-post** che ne mettono in risalto la sua necessità, e possono essere:

- **integrare nuove risorse**;
- definire **nuove Aree Strategiche di Affari (ASA)**;
- **integrare delle Procedure Operative Standard (POS)**;
- far fronte a delle **difficoltà economiche** che possano **influenzare la produttività**.

Questi sono solo alcuni esempi per i quali il comune obiettivo è lo **sviluppo, sostentamento ed evoluzione delle dinamiche di Studio in un'ottica di longevità**.

In ognuno dei casi citati, tanto **ex-ante** quanto **ex-post**, è necessaria una attenta e puntuale **analisi dei costi**, per questo è fondamentale definire i **costi all'interno del business plan** e **monitorarli attraverso un sistema di controllo di gestione**, grazie a questo l'intero progetto ne può trarre il massimo valore.

Oltre questa necessaria tipologia di analisi, vi sono degli ulteriori aspetti fondamentali di cui

tenere conto e da definirsi preventivamente, si tratta degli **obiettivi** e della **pianificazione del personale**.

Definire gli **obiettivi** è un passo cruciale per la creazione di un business plan efficace. Gli obiettivi dovrebbero essere **specifici, misurabili, realistici e temporalmente definiti**. La definizione di obiettivi chiari e precisi aiuta a mantenere la concentrazione sull'obiettivo finale dell'impresa e a guidare le decisioni di investimento. Inoltre, gli obiettivi condivisi aiutano a stabilire un **senso di responsabilità all'interno dell'organizzazione e a coinvolgere il personale nella realizzazione degli stessi**.

La **pianificazione del personale** è un altro aspetto cruciale che non può essere trascurato nella creazione di un business plan, in particolar modo per **l'impresa Studio**. Questo aspetto riguarda la gestione delle risorse umane, tra cui la **definizione delle funzioni dei dipendenti**, la **gestione del personale** e la creazione di un ambiente lavorativo positivo. La pianificazione del personale permette di garantire che l'impresa Studio disponga delle risorse umane necessarie per raggiungere i propri obiettivi. Inoltre, aiuta a ridurre i costi di gestione del personale e a migliorare la produttività dell'impresa. La pianificazione del personale dovrebbe essere un processo continuo e flessibile, **in grado di adattarsi alle mutevoli esigenze dell'impresa Studio nel tempo**.

A questo punto, è opportuno chiedersi quale sia la struttura da seguire per redigere un business plan. I capitoli principali che mai dovrebbero mancare sono:

- **Executive Summary:** introduttiva all'intero documento, riassume l'idea dello Studio, i soggetti coinvolti (soci, dipendenti e collaboratori), così come qualsiasi altra informazione ritenuta importante a livello strategico;
- **Analisi di Mercato:** una delle parti più importanti, questa presenta la **descrizione del settore** in cui si opererà, comprensivo delle **opportunità e sfide del mercato**, comprensiva della **propria posizione rispetto ai competitors**;
- **Descrizione dell'Impresa:** si approfondisce quanto introdotto nel primo capitolo, definendo in modo esatto la sua **mission** e la struttura dei **servizi offerti**;
- **Strategie di Marketing e Vendita:** si definiscono quali **strategie** lo Studio utilizzerà per raggiungere i suoi obiettivi di vendita dei servizi;
- **Sezione Operativa:** vengono descritti i **processi operativi aziendali**, i quali possono essere meglio definiti con un'attenta **progettazione delle procedure dello Studio**, utili a definire sistemi e infrastrutture necessarie per la realizzazione del progetto;
- **Sezione Finanziaria:** si definiscono in modo attento e dettagliato le **finanze dell'impresa**, comprese le **proiezioni finanziarie a breve e lungo termine**, come il **bilancio previsionale**, la **proiezione del cash flow** e il calcolo del **break even point (BEP)**;
- **Appendice:** una sezione conclusiva nella quale includere le informazioni supplementari, quali il curriculum vitae di soci, dipendenti e collaboratori, ulteriori referenze, documenti legali e qualsiasi altro materiale di supporto.

Questa è la struttura più comune dalla quale partire, a seconda dell'idea imprenditoriale che sta dietro lo studio sarà opportuno sviluppare ulteriori capitoli, così da meglio definire i progetti minoritari che contribuiscono al raggiungimento dei obiettivi preposti.

In conclusione, il **business plan** è un documento che descrive la strategia a lungo termine dell'impresa, i suoi obiettivi e come intende raggiungerli. In questo senso, è opportuno ricordare che serve come punto di partenza tanto quanto come strumento di monitoraggio per i singoli passi che l'impresa Studio compirà.

ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

Posizione Finanziaria Netta: un puzzle da risolvere nelle operazioni M&A

di **Giangiaco Buzzoni di MpO & Partners**

Vuoi cedere il tuo studio professionale?

MpO

Cedi il tuo studio professionale e realizza il TFR di fine carriera

SCOPRI DI PIÙ →

Spesso, nell'ambito delle valutazioni d'azienda, si adotta il c.d. approccio "*asset side*", per cui dapprima si stima il valore del capitale operativo dell'intera azienda (o *Enterprise Value* o EV) e poi, a questo, vengono effettuati degli aggiustamenti per effetto dei quali si giunge al valore del capitale proprio (o *Equity value* o E). Quest'ultimo, di fatto, è il prezzo effettivo che si riceve/paga nell'ambito di una operazione M&A e gli aggiustamenti riguardano principalmente l'indebitamento finanziario, il circolante e eventuali assets non operativi/strumentali (i *surplus assets*).

L'aggiustamento relativo all'indebitamento finanziario avviene nella prassi sulla base del calcolo della Posizione Finanziaria Netta (o PFN), chiamata anche indebitamento finanziario, indebitamento netto o *net debt*. La PFN, quindi, può andare ad aumentare il prezzo del target quando le liquidità a disposizione sono maggiori dei debiti da ripagare, o diminuirlo nel momento in cui non siano sufficienti ad estinguere le passività dovute.

Sebbene la PFN abbia una natura "tecnica", e sia molto rilevante perché, come appena discusso, di fatto determina il prezzo del target, ciononostante manca di una definizione universalmente riconosciuta e condivisa. Sappiamo tutti che è data dalla differenza tra passività finanziarie e attività finanziarie, ma manca una chiara indicazione di quali valori debbano ricadere nell'una e nell'altra macro voce. Anche la Fondazione Nazionale dei Commercialisti, in una pubblicazione del 2015 dedicata esclusivamente alla PFN, si era espressa a riguardo sottolineando la mancanza di un quadro comune e la frammentarietà delle varie posizioni: "... la *posizione finanziaria netta*, che può assumere configurazioni differenti in relazione alle specifiche attese conoscitive.". E ancora "... appare evidente l'esigenza di un'adeguata elaborazione teorica di tale indicatore, allo stato ancora insufficiente, dal momento che anche la stessa definizione appare tutt'altro che univoca."

In questo senso, l'Organismo Italiano di Valutazione (OIV) avrebbe potuto risolvere la

questione, per di più nello specifico contesto che ci interessa, ovvero dell'M&A. Tuttavia, i PIV si limitano ad indicare che nel procedimento “*asset-side*” dal valore delle attività deve essere sottratto il valore di mercato delle passività di natura finanziaria, senza però fornire definizioni o raccomandare definizioni prodotte da altre istituzioni.

Ampliando l'orizzonte e cercando risposte al di fuori del panorama italiano, si nota come la situazione non sia molto diversa. Vi sono definizioni fornite ad esempio dal FASB, dallo IASB, anche dal Fondo Monetario Internazionale, ma si tratta di definizioni non precise o non concepite per l'utilizzo nell'ambito di valutazioni in ottica di M&A.

Il principale contributo è stato fornito dall'ESMA, [continua a leggere qui](#)